

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

AGEVOLAZIONE	<p>Credito d'imposta fino al 30% delle spese, sostenute e documentate, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p>Contributo massimo € 60.000.</p>
BENEFICIARI	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate; • l'acquisto di <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano <u>conformi ai requisiti essenziali di sicurezza</u> previsti dalla normativa europea; - prodotti detergenti e disinfettanti; - dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano <u>conformi ai requisiti essenziali di sicurezza</u> previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p>Per l'ammissibilità delle spese di sanificazione è necessario essere in possesso della certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti, per quanto riguarda i DPI è invece necessaria la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.</p> <p>Sono ammissibili i costi sostenuti dal 01/06/2021 al 31/08/2021.</p>
TEMPI E NOTE	<p>La misura è soggetta a riparto.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili in compensazione (F24) oppure nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DAL 04/10/2021 AL 04/11/2021.</p>

Rev.00 DEL 10/06/2021

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:
TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc.